



Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del 22 marzo 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 agosto 1998¹ sui siti contaminati è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. a

² Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se:

- a. nelle captazioni di acqua sotterranea d'interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque, in concentrazioni che superano il limite di accertamento;

Art. 11 Protezione contro l'inquinamento atmosferico

¹ Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.

² Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.

Art. 16 cpv. 2

Abrogato

¹ RS 814.680

Art. 21 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Alla fine di ogni anno civile comunicano all'UFAM le informazioni di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 5 e all'articolo 6, e le informazioni di cui all'articolo 17 relative ai siti risanati.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

22 marzo 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 9 e 10)

Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque

Inserimento di «ammonio», «nitriti» e «cloruro di vinile»

Sostanza	Valore di concentrazione
<i>Composti inorganici</i>	
...	
Ammonio**	0.5 mg NH ₄ ⁺ /l
...	
Nitriti**	0.1 mg NO ₂ ⁻ /l
...	
<i>Composti organici</i>	
...	
– Cloruro di vinile*	0.5 µg/l

* Valutazione giusta il capoverso 4.

** Si applica solo per le acque superficiali.

